



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ASTI**

Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 02/02/2021 nel procedimento portante  
il n. 729 dell'anno 2021 promosso da

rappresentata e difesa dall'avv.to Rienzi Carlo

**parte ricorrente**

**C O N T R O**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**AMBITO TERRITORIALE DI CUNEO**  
**ISTITUTO**

ciascuno in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e  
difesi dai funzionari e

**parte resistente**

**E C O N T R O**

**parte convenuta**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24/9/2021 e contestuale domanda  
cautelare, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di:

- essere stata destinataria il 7/9/2020 di proposta negoziale per la stipula di contratto a tempo determinato con scadenza il 30/8/2021;
- essere stata inserita nella graduatoria di III fascia della Provincia di Cuneo, relativa al profilo professionale di collaboratore scolastico per il triennio 2021/2024 con punteggio complessivo pari a 32,80;

- essere stata altresì inserita nella graduatoria permanente per la Provincia di Cuneo, relativa al profilo professionale di collaboratore scolastico per l'anno scolastico 2021/2022 con punteggio complessivo pari a 2;

lamentava l'illegittimità dei decreti di esclusione dalle suddette graduatorie, adottate rispettivamente il 4/8/2021 dal Dirigente dell'Ambito Territoriale di Cuneo e il 6/8/2021 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto

sul presupposto della natura mendace della dichiarazione resa in sede di presentazione delle domande di partecipazione in ordine al possesso del titolo di preferenza quanto ai figli a carico.

Evidenziava che si era trattato di un mero errore materiale, peraltro tempestivamente segnalato in occasione del reclamo proposto, nell'ambito delle procedure di aggiornamento della graduatoria permanente, avverso il mancato riconoscimento di titoli di servizio, rimarcando in ogni caso l'irrilevanza ai fini della permanenza nelle graduatorie della sussistenza o meno del titolo di preferenza.

Poste le superiori premesse chiedeva accertarsi il diritto ad ottenere il reinserimento nelle suddette graduatorie con riattribuzione del punteggio sottratto e risarcimento del danno da commisurarsi alle retribuzioni non percepite dalla data della sua esclusione.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio e nella contumacia di

resistevano in giudizio le Amministrazioni convenute, che deducevano preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto e dell'Ambito Territoriale e nel merito l'infondatezza della domanda attorea.

Respinta in limine la domanda cautelare per difetto del *periculum in mora*, all'odierna udienza da remoto i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.

Va in primo luogo dichiarata la contumacia di che non si è costituito in giudizio, benchè regolarmente vocato in ius.

Ciò posto merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Ambito Territoriale di Cuneo e dell'Istituto

Secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il personale docente e ATA della scuola si trova in rapporto organico con

l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (cfr. Cass. civ. n. 6372/11 e anche Cass. civ. n. 3275/16 e Cass. civ. n. 20430/12).

L'autonomia delle istituzioni scolastiche è stata estesa dall'art. 21 della Legge Delega n. 59/1997 e ciò con valenza prevalentemente organizzativa e didattica (v.in particolare, i commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. cit.). In attuazione di quanto previsto dalla richiamata disposizione, è stato emanato il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, il cui art. 14, comma 1, ha assegnato alle istituzioni scolastiche le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica, a queste non riservate in base all'art. 15 dello stesso D.P.R. o ad altre specifiche disposizioni, e relative alla carriera scolastica, al rapporto con gli alunni, alla gestione del patrimonio e delle risorse, nonché allo stato giuridico ed economico del personale.

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f) ha poi disposto che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "*promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1*".

Detta norma, secondo l'interpretazione prevalente, va interpretata nel senso che il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione datrice di lavoro, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ed è soltanto lo Stato, appunto quale datore di lavoro o potenziale datore di lavoro, che agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate, sotto questo profilo, di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass., Sez. Un, n.15342/2006 e Cass.n.7862/2008). Parlare, pertanto, di legittimazione passiva è improprio perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione

processuale dei dirigenti, i quali potranno agire per conto dell'articolazione amministrativa che rappresentano, ma non quando si tratta di rapporti di lavoro intercorrenti con il Ministero e non con l'Istituto scolastico da loro rappresentato.

In questi casi l'unico legittimato passivo è il Ministero dell'Istruzione, posto che il riconoscimento di diritti inerenti all'assunzione non può che esser fatto nei confronti del soggetto che svolge la funzione di reclutamento (seppure, come nella specie, per il tramite del singolo istituto scolastico) e che ha la qualità di datore di lavoro.

Questi principi non subiscono alcuna deroga nel caso dei brevi contratti temporanei che il dirigente scolastico ha il potere di concludere nel corso dell'anno scolastico (attingendo dalla graduatoria d'istituto), perché anche con riferimento a questo tipo di contratti il datore di lavoro resta il MI e il dirigente scolastico, quando conclude il contratto con il dipendente, agisce unicamente in rappresentanza dell'Istituto scolastico che a sua volta fa capo al Ministero che, quale datore di lavoro, o potenziale datore di lavoro, resta l'unico legittimato passivo.

Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

È documentalmente provato che il Ministero, con due successivi decreti adottati rispettivamente il 4/8/2021 dal Dirigente dell'Ambito Territoriale di Cuneo e il 6/8/2021 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto

ha disposto il depennamento della ricorrente dalla graduatoria di III fascia della Provincia di Cuneo per il triennio 2021/2024 e dalla graduatoria permanente per la Provincia di Cuneo per l'anno scolastico 2021/2022, per aver rilasciato una dichiarazione mendace quanto al possesso del titolo di preferenza.

In sede di ricorso parte ricorrente ha ricondotto la dichiarazione non veritiera a un mero errore materiale, sostenendone in ogni caso l'irrilevanza ai presenti fini, non essendo il titolo di preferenza un requisito di iscrizione alle predette graduatorie.

Pacifica essendo tra le parti l'insussistenza del presupposto di fatto per vantare da parte dell'istante il titolo di preferenza per i figli a carico, quanto alle conseguenze della dichiarazione mendace/erronea resa dalla ricorrente in sede di compilazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie di cui si discute va osservato

che l'art. 7.1 del D.M. 50/2021 prevede che *“L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: (...) b) - abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale”* e il successivo art. 7.3 stabilisce che *“Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445”*.

Il citato art. 75 del d.p.r. 445/2000 prescrive che *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”*.

In tema di falsità documentali che si verificano al momento dell'accesso all'impiego pubblico la Suprema Corte ha specificato che *“Il determinarsi di falsi documentali [d.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d)] o dichiarazioni non veritiere (d.P.R. n. 445 del 2000, art. 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorché tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la p.a. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. d) d.lg. n. 165/2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti”* (Cass. civ. n. 18699/2019).

È, dunque, necessario verificare nel caso di specie se la dichiarazione mendace attenga ad un requisito essenziale ai fini della inclusione in graduatoria, ossia in altri termini se la dichiarazione rispondente al vero avrebbe impedito l'inclusione della ricorrente in entrambe le graduatorie. Solo in tale ipotesi, infatti, opererebbe la decadenza ex lege, senza necessità di procedere con le forme del procedimento

disciplinare e senza necessità per l'amministrazione di effettuare un vaglio sulla gravità della condotta.

Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, dal momento che il mendacio non attiene ad un requisito indispensabile ai fini della inclusione nelle graduatorie, bensì rileva soltanto ai fini dell'attribuzione di una preferenza nel caso di parità di punteggio con altri candidati quindi, in ultima analisi, del posizionamento in graduatoria.

Ne deriva per conseguenza che deve ritenersi illegittima l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie, sicché il Ministero va condannato a procedere al suo reinserimento con l'attribuzione dei punteggi in godimento al momento del depennamento.

Va di contro respinta la residua domanda di risarcimento del danno per perdita di chances, di cui non vi è alcuna prova, risultando del tutto generica l'affermazione della ricorrente, per la quale il danno è da ricollegare alla probabilità perduta di conseguire nuovi incarichi.

L'esito complessivo del giudizio, stante il parziale accoglimento del ricorso e il rigetto della domanda cautelare, giustifica l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite.

Vanno, infine, dichiarate irripetibili le spese sostenute dalla ricorrente nei rapporti con \_\_\_\_\_, essendo lo stesso rimasto contumace.

#### **P.Q.M.**

Uditi i procuratori delle parti delle parti costituite e nella contumacia di \_\_\_\_\_ che qui si dichiara, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Cuneo e dell'Istituto \_\_\_\_\_

In accoglimento della domanda, accerta e dichiara che \_\_\_\_\_ ha diritto al reinserimento nella graduatoria di III fascia della Provincia di Cuneo relativa al profilo professionale di collaboratore scolastico per il triennio 2021/2024 e nella graduatoria permanente per la Provincia di Cuneo relativa al profilo professionale di collaboratore scolastico per l'anno scolastico 2021/2022, con attribuzione dell'integrale punteggio di servizio originario.

Rigetta nel resto il ricorso.

Dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese di lite.

Dichiara irripetibili le spese sostenute dalla ricorrente nei rapporti con

Così deciso in Asti, 02/02/2022

Il Giudice  
Ivana Lo Bello

